

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1554

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato FRANZOSO

Modifica dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente di provincia

*Presentata il 2 agosto 2006*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'obiettivo della presente proposta di legge è di modificare l'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

Il vigente articolo 53 del citato testo unico prevede che in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

Si consideri che il sindaco o il presidente della provincia sono espressione di una manifestata volontà popolare che ha deciso ci fosse quella maggioranza e quindi quel sindaco o quel presidente

della provincia. Sciogliere il consiglio qualora il sindaco o il presidente della provincia, per cause di forza maggiore sopraggiunte — e quindi non riconducibili ad un motivo politico — è costretto alle dimissioni, si ritiene sia lesivo della volontà popolare che ha voluto ed ha eletto quel consiglio.

Il nuovo testo che si propone prevede che laddove il sindaco o il presidente della provincia sia costretto alle dimissioni per cause di forza maggiore, o in caso di decesso, la giunta — quella sì espressione della linea politica voluta da quel sindaco o da quel presidente della provincia e non votata dagli elettori — decade ed il consiglio, nell'ambito della medesima maggioranza, procede alla nomina di un nuovo sindaco o di un nuovo presidente della provincia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

« ART. 53. — (*Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia*).

— 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e il consiglio comunale o provinciale procede alla nomina di un nuovo sindaco o presidente della provincia nell'ambito della stessa maggioranza; in tal caso, il termine del mandato conferito al nuovo sindaco o presidente della provincia coincide con quello precedentemente fissato per la durata del mandato del sindaco o presidente della provincia dimissionario, rimosso o deceduto. Sino alla nuova nomina di cui al primo periodo, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono esercitate, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco e il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede alla nomina del nuovo sindaco o presidente della provincia ai sensi del comma 1 ».

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,30



\*15PDL0012070\*